

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3035 del 14/06/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: E. CERNUSCHI E C. SRL. ATTIVITÀ: "LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL LATTE E DI TUTTI I SUOI DERIVATI E SOTTOPRODOTTI" SVOLTA IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), FRAZIONE ANTOGNANO RUSTIGAZZO.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3201 del 14/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: E. CERNUSCHI E C. SRL.

ATTIVITÀ: "LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL LATTE E DI TUTTI I SUOI DERIVATI E SOTTOPRODOTTI" SVOLTA IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), FRAZIONE ANTOGNANO RUSTIGAZZO.

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

##### Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta E. CERNUSCHI E C. SRL (P.I. 01516100334), con sede legale in Comune di Lugagnano Val d'Arda, Loc. Tagliata, Frazione Antognano Rustigazzo, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con nota prot. n. 685 del 04/02/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 18457 in pari data, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione e trasformazione del latte e di tutti i suoi derivati e sottoprodotti" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), Frazione Antognano Rustigazzo, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- la nota prot. n. 31105 del 24/02/2022 con cui è stata richiesta la documentazione a perfezionamento dell'istanza;
  - la nota acquisita al prot. Arpae n. 31174 del 24/02/2022 con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione a perfezionamento richiesta;

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 33138 del 28/02/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 35142 del 02/03/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 47161 del 22/03/2022 questa Agenzia ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 59690 dell'11/04/2022 è pervenuta, da parte della Ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 60661 del 12/04/2022 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 79459 del 12/05/2022 è pervenuta la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;
- con nota prot. n. 81285 del 16/05/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 83543 del 19/05/2022 la Ditta ha prodotto integrazioni volontarie;
- con nota prot. n. 84292 del 20/05/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni volontarie prodotte dalla ditta, confermando i termini per rendere le proprie determinazioni;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 22 del 06/06/2022 Sinadoc 7208/2022) risulta che:

- trattasi di attività lattiero-casearia con produzione principale di formaggi a pasta filata e morbida, con una piccola produzione di provolone;
- sono previste lavorazioni su prodotti "semilavorati" per i quali viene portata a termine la seconda fase di produzione del formaggio, come, per esempio, per le mozzarelle. In questo caso la Ditta opera su un prodotto che presso un altro stabilimento ha già subito le fasi di coagulazione/riposo/maturazione. Il caseificio si occupa delle successive fasi di filatura, formatura, salatura e confezionamento;
- viene indicato che il latte lavorato nel 2020 è risultato pari a ca. 2900 t (precisamente 2.892 t), pari a circa 9 t/giorno per 6 giorni alla settimana;
- l'attività si svolge su sei giorni alla settimana per tutti i mesi dell'anno;
- è stato dichiarato che è presente un impianto termico il cui bruciatore è tarato sulla potenza necessaria al corretto funzionamento del generatore di vapore per le operazioni di caseificazione, pari a 698 kW, come riportato sul libretto rilasciato da ISPESL il 4.5.2000; conseguentemente viene dichiarato che l'impianto non costituisce un medio impianto di combustione;
- sono presenti estrattori a parete per il ricambio dell'aria interna per evitare un eccessivo accumulo di umidità e calore nelle sale di lavorazione;
- il locale stagionatura è dotato di impianto di controllo delle condizioni microclimatiche in ricircolo: l'aria prelevata dall'interno del locale stagionatura è filtrata e deumidificata e successivamente reimpressa nel locale, per cui viene esclusa la presenza di emissioni diffuse significative;
- la potenzialità massima di lavorazione indicata è pari a: LATTE: 30.000 q/anno, SEMILAVORATI: 5.000 q/anno;
- in base alla potenza dichiarata per l'impianto termico, lo stesso rientra tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non risulta soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;

**Rilevato altresì che** dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 23 del 07/06/2022 Sinadoc 7208/2022) risulta che:

- presso lo stabilimento è presente uno scarico (S1) di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento. Tali reflui sono trattati mediante un sistema costituito da n° 2 fosse Imhoff (aventi ciascuna potenzialità di trattamento pari a 8 A.E.), n° 1 degrassatore (potenzialità di trattamento pari a 10 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico marca ROTOTEC mod. NANE 10700 (potenzialità di trattamento pari a 15 A.E.);

- il refluo in uscita dal suddetto sistema di trattamento recapita nel corpo idrico superficiale “canale di scolo” che a sua volta recapita nel Torrente Chero;
- le acque di lavorazione e di pulizia locali vengono raccolte separatamente in contenitori di stoccaggio presenti presso lo stabilimento. Il siero e le “acque di lavorazione pulite” sono raccolte in una cisterna in acciaio inossidabile e in silos per poi essere conferite per il recupero ad allevamenti di suini; le “acque di lavorazione sporche” sono raccolte in una vasca di stoccaggio coperta e in una cisterna in acciaio inossidabile di ausilio per poi essere conferite come rifiuto a Ditte specializzate;

**Atteso che** nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 165859 del 25/05/2022 (prot. Arpae n. 87086 del 25/05/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;
- nota prot. n. 4716 del 26/05/2022 (prot. Arpae n. 88275 del 26/05/2022) - Comune di Lugagnano Val d’Arda: parere favorevole relativamente alla matrice “emissioni in atmosfera”, ai sensi dell’art. 269, comma 3 del D.lgs 152/2006 e autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale “Torrente Chero”, ai sensi dell’art. 112 della L.R. 3/99;
- nota prot. n. 90410 del 31/05/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Fiorenzuola d’Arda: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alle matrici “emissioni in atmosfera” e “scarichi”;

**Ritenuto**, in relazione all’istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l’adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

#### **ASSUME**

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell’ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### **DISPONE**

- 1. di adottare**, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta E. CERNUSCHI E C. SRL (P.I. 01516100334), con sede legale in Comune di Lugagnano Val d’Arda, Loc. Tagliata, Frazione Antognano Rustigazzo, per l’attività di “lavorazione e trasformazione del latte e di tutti i suoi derivati e sottoprodotti” svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC), Frazione Antognano Rustigazzo, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, allo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale “canale di scolo” recapitante nel “Torrente Chero”;
- 2. di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e **prescrizioni** relativamente allo stabilimento nel suo complesso:
  - a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l’insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
  - b) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare 60 giorni;
  - c) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi.

Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- d) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

**3. di impartire** per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo", recapitante nel Torrente Chero, le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto dovranno risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) i pozzetti di controllo della fognatura interna e quello posto prima dello scarico nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle autorità competenti;
- d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, nonché l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff; almeno una volta l'anno dovrà essere eseguito il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, questo dovrà essere immediatamente comunicato (a mezzo PEC) al Comune di Lugagnano Val d'Arda e all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Lugagnano Val d'Arda e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

**4. di fare salvo** che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.;

**5. di demandare** al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

**6. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

**7. di dare atto che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda";
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**